

JUVENTUS-NAPOLI TRA LE DIVERSE SFUMATURE DELLE DECISIONI FEDERALI, L'ANTINOMIA NON RILEVATA DAL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT ED ALTRE SPIGOLATURE

Antonio Armentano

Avvocato nel Foro di Castrovillari

Abstract

L'incontro di calcio tra la Juventus FC e la SSC Napoli, in programma il 4 ottobre 2020, non si è disputato poiché le autorità sanitarie hanno vietato la trasferta della squadra partenopea a Torino a causa della positività al COVID-19 di due suoi calciatori. L'articolo esamina le decisioni della Giustizia Sportiva evidenziando alcune incongruenze e, soprattutto, il mancato rilievo, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, di un'antinomia ravvisabile nel contrasto dell'art. 30, comma 3, dello Statuto Federale con l'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. L'individuazione prima e la risoluzione poi di tale contrasto non è trascurabile perché avrebbe potuto portare ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla SSC Napoli.

Parole chiave: Giustizia sportiva, Covid-19, Protocolli Serie A, ASL

Abstract

The football match between Juventus FC and SSC Napoli, scheduled for October 4, 2020, was not played on account of health authorities banning the transfer of the Neapolitan team to Turin due to positive COVID-19 cases with two of their players. This article examines the decisions of the Sports Justice, highlighting some inconsistencies and, above all, the lack of evidence, by the Sports Guarantee Board, of a discernible antinomy in the contrast with article 30, paragraph 3, of the Federal Statute with article 54, paragraph 1, of the CONI Sports Justice Code. Primarily the identification and furthermore the resolution of this conflict is not negligible because it could have led to a declaration of inadmissibility of the appeal brought by SSC Napoli.

Keywords: Sport Justice, Covid-19, Guidelines Serie A, ASL

1. Introduzione

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel tentativo di portare a termine lo scorso campionato e di garantire il regolare svolgimento di quello attualmente in corso, nonostante la pandemia, ha provveduto a stilare un protocollo – recante “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità ‘a porte chiuse’, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” – che è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Tale protocollo, nella parte relativa alla procedura da osservare per il caso di calciatori risultati positivi al Covid-19, richiama espressamente la circolare del Ministero della Salute

del 18 giugno 2020 (avente ad oggetto “Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista”) e le regole in essa fissate.

In questo quadro, con l’accertamento della positività di due calciatori della SSC Napoli, avvenuto a ridosso della partita da disputare con la Juventus FC, le autorità sanitarie, nel riscontrare la comunicazione con cui la società partenopea le aveva informate di ciò, hanno immediatamente sottolineato di non avere alcuna competenza nell’attuazione del protocollo federale – poiché quest’ultimo è rimesso alla responsabilità delle società di calcio – restando però in attesa di ricevere le notizie utili per l’avvio delle conseguenti attività epidemiologiche volte ad individuare i contatti di vita, familiari e lavorativi dei giocatori risultati positivi.

All’esito di una serie di ulteriori interlocuzioni, nelle quali è stata coinvolta anche la Presidenza della Regione Campania, l’ASL Napoli 2 Nord ha ritenuto insussistenti le condizioni per consentire lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti, sicché la gara tra la Juventus FC e la SSC Napoli non si è giocata per non essersi quest’ultima presentata in campo in tempo utile per il suo inizio.

La lentezza della giustizia sportiva, da un lato, con riguardo ai provvedimenti emanati dagli organi federali, non ha messo bene a fuoco alcuni istituti, non ha scrutato certi aspetti della vicenda ed ha individuato elementi (la premeditazione da parte della SSC Napoli) difficilmente visibili; dall’altro, per quanto concerne la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, non ha visto una macroscopica antinomia ed ha letto la suddetta circolare ministeriale in maniera non esattamente aderente al testo.

Volendo provare ad esprimere subito una prima valutazione, si potrebbe dire che il risultato finale, con la statuizione «si rigiochi la partita», se appare accettabile da un punto di vista sostanziale, anche in considerazione dell’esigenza prioritaria di tutelare la salute dei singoli e della collettività, pone qualche dubbio sotto il profilo formale per l’evidente contrasto tra lo Statuto della FIGC e il Codice della Giustizia Sportiva del CONI circa il novero delle materie attribuite alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

2. Le pronunzie rese in ambito federale

Il Giudice Sportivo, dopo aver circoscritto il *thema decidendum*, precisando di non avere il potere di sindacare la legittimità degli atti delle ASL e di deciderne la disapplicazione, ha minuziosamente ricostruito il carteggio tra la SSC Napoli e le aziende sanitarie locali (Napoli 1 e Napoli 2 Nord), non trascurando neppure la nota di chiarimenti del vice capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania, per poi ritenere non configurabile, nella specie, l’ipotesi della forza maggiore, la cui sussistenza invece, ai sensi dell’art. 55 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, avrebbe impedito l’applicazione della sanzione della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica.

Prima di analizzare il contenuto della decisione, poiché in essa, come pure nella pronuncia della Corte Sportiva d’Appello, le espressioni “causa di forza maggiore” e “*factum principis*” sembrano usate indistintamente, è necessaria qualche precisazione.

Com’è noto, le nozioni di forza maggiore e di *factum principis* non si rinvencono nel codice civile nel quale, sia pure non in chiave generale, ma solo in relazione ad alcune tipologie di contratti, è contemplata la figura del “caso fortuito”.

Se, anche in giurisprudenza, caso fortuito e causa di forza maggiore sono generalmente considerati quasi una sorta di endiadi, indicandosi con essi eventi sia naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.) che umani (incendio, furto, danneggiamento, ecc.), con la locuzione *factum principis* s’intendono i provvedimenti legislativi o autoritativi che vietano l’esecuzione di una determinata prestazione escludendo, di conseguenza, la responsabilità di chi vi è obbligato. L’esenzione di responsabilità, tuttavia, non è automatica gravando sull’interessato, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la prova che l’atto dell’autorità sia stato determinante nel rendere impossibile l’adempimento e sia del tutto estraneo alla volontà del debitore e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza.

Senza voler adesso discettare sulla sistematizzazione delle cause di esonero della responsabilità, qui è sufficiente rilevare che, a stretto rigore, causa di forza maggiore e *factum principis* non sono sinonimi sussistendo tra di loro un rapporto di genere a specie, sebbene, spesso, il secondo venga utilizzato con lo stesso significato della prima.

L'art. 55 delle NOIF codifica soltanto la causa di forza maggiore e non anche il *factum principis* ed è questa, probabilmente, la ragione per la quale, nelle decisioni in esame, il riferimento è fatto vagamente all'una ed all'altro.

Chiarito ciò, va sottolineato che il Giudice Sportivo ha dichiarato di voler dare una lettura oggettiva dell'istituto del *factum principis* prescindendo, cioè, da ogni "valutazione della diligenza avutasi nei comportamenti della Società e nelle interlocuzioni della medesima con le Autorità". Questo il nocciolo della motivazione della sua pronuncia: "dal complesso carteggio procedimentale [...] emerge un quadro di "chiarimenti" (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall'ordinamento generale), con indicazioni più o meno prescrittive, da parte delle diverse Autorità coinvolte che appare però – almeno inizialmente – compatibile [...] con l'applicazione del Protocollo specifico FIGC" e non ostativo all'effettuazione della trasferta; tuttavia "con i chiarimenti da ultimo forniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14.13, il quadro diveniva all'evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino, e l'"ordine dell'Autorità" assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la "prestazione" sportiva da parte della Soc. Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito *charter*) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell'orario della gara".

Tale ragionamento è però, per certi versi, incoerente. Infatti, quale che sia la natura dei cosiddetti "chiarimenti" (è certamente condivisibile, comunque, l'affermazione circa l'impossibilità di farli rientrare in una delle categorie tipiche degli atti amministrativi), nel passo della motivazione poc'anzi richiamato è riscontrabile una contraddizione, perché delle due l'una: o i chiarimenti del 4 ottobre 2020 sono la mera precisazione di quelli che erano stati forniti in precedenza, nei confronti dei quali si pongono in rapporto di continuità, e allora dovrebbero avere efficacia *ex tunc*, con la conseguenza che gli estremi della forza maggiore (rappresentata dal *factum principis*) risulterebbero integrati fin dal momento delle prime note inviate dalle autorità sanitarie locali alla SSC Napoli; oppure essi, come sembra sostenere il Giudice Sportivo, costituiscono un elemento a sé stante, ed allora, avendo efficacia *ex nunc*, non può dirsi che la prestazione sportiva della squadra partenopea era già diventata impossibile perché, oggettivamente, tra le 14.13 (ora di invio della nota con i chiarimenti di cui si tratta) e le 21.30 (orario limite per la presentazione in campo delle squadre) vi era il tempo necessario per organizzare la trasferta a Torino. In relazione a questa seconda alternativa, quindi, non appare corretto invocare il principio secondo cui "non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell'autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunciata [...] e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta *vis* esterna diviene in concreto irrilevante" (p. 6 della decisione). Nella fattispecie in esame, infatti, la prestazione non poteva dirsi rinunciata ed in ogni caso essa non era ancora divenuta impossibile.

La Corte Sportiva d'Appello, nel confermare il provvedimento del Giudice Sportivo, ha posto l'accento sulla condotta tenuta dalla SSC Napoli nei giorni precedenti la data dell'incontro ravvisandovi "la preordinata volontà [...] di non disputare la gara", ciò che sarebbe comprovato da una serie di indizi: "la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall'isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione [...] del volo *charter* ma, soprattutto, l'annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara".

Tutte le predette circostanze sono effettivamente rilevabili sul piano oggettivo e tuttavia ricavare da esse quella precisa intenzione significa, per la verità, compiere un'evidente forzatura.

Non convince, inoltre, il riferimento fatto dalla Corte alla figura dell'*actio libera in causa* utilizzata per affermare che "il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva", vale a dire "la causa di forza maggiore ovvero il *factum principis*, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino".

Il richiamo, a ben guardare, non è proprio pertinente; lo sarebbe stato se il provvedimento delle autorità sanitarie fosse intervenuto dopo che la SSC Napoli avesse deliberatamente violato il protocollo della FIGC, ponendosi così nella condizione di non poter effettuare la trasferta o, quanto meno, di preconstituirsene una giustificazione.

Degno di menzione è il punto della motivazione in cui i giudici d'appello colgono perfettamente la *ratio* dei protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche che è "quella

di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A”.

3. L'(in)ammissibilità della partita giocata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

La decisione n. 1/2021 del più autorevole consesso della giustizia sportiva, che ha ribaltato il verdetto dei giudici federali, non affronta la questione della possibilità di devolvere ad esso simili fattispecie.

La lettura contestuale dello Statuto della FIGC e del Codice della Giustizia Sportiva del CONI svela un'innequivocabile antinomia: infatti l'art. 30, comma 3, del primo (“*Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne*”) confligge apertamente con l'art. 54, comma 1, del secondo (“*Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport*”).

In sostanza, secondo la carta fondamentale della FIGC, le controversie aventi ad oggetto la sanzione della perdita della gara, decise definitivamente dagli organi della giustizia federale, non possono essere sottoposte al vaglio del Collegio di Garanzia dello Sport; il CGS del CONI fa invece rientrare nel perimetro della competenza di tale Collegio pure queste controversie poiché l'esclusione riguarda solo quelle nelle quali siano applicate sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a diecimila euro (ipotesi, queste, contemplate anche dallo Statuto federale).

Stando così le cose, è allora necessario fare ricorso alla teoria generale del diritto, e segnatamente ai criteri (gerarchico, di competenza, di specialità e cronologico) elaborati per la risoluzione delle antinomie, per stabilire quale delle due disposizioni sia destinata a prevalere.

Il criterio gerarchico depone a favore della preminenza della norma statutaria poiché lo Statuto è senza alcun dubbio fonte sovraordinata al CGS del CONI.

Il criterio di competenza porta alla medesima conclusione: è il legislatore federale, nell'esercizio della propria indiscutibile autonomia, a decidere, attraverso la fonte normativa primaria (lo Statuto), su quali materie debba pronunciarsi l'organo di giustizia chiamato ad operare in ultima istanza. D'altronde, una simile scelta giammai potrebbe spettare al CGS, sia perché suonerebbe come una sorta di autoinvestitura a scapito della discrezionalità delle singole federazioni, sia perché la sua finalità, che è quella di dettare una disciplina organica ed uniforme dei procedimenti endofederali nonché di regolamentare il funzionamento del procedimento che si svolge innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (art. 1, commi 1 e 2), non può costituire il pretesto per consentire prima e legittimare poi inopportune “invasioni di campo”.

Benché il criterio di specialità e quello cronologico risultino inapplicabili – dal momento che essi sono utilizzabili soltanto qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee, vale a dire di pari grado, mentre qui, come visto, le norme in contrasto non appartengono allo stesso rango – la circostanza che lo Statuto federale sia di epoca successiva al CGS del CONI induce a qualche altra riflessione.

All'indomani della riforma della giustizia sportiva, di cui il suddetto codice costituisce l'emblema, ciascuna federazione ha dovuto provvedere all'adeguamento dei propri testi normativi (art. 64, comma 2). In tale ottica, le norme statutarie della FIGC, sia nella versione in vigore *ratione temporis*, sia in quella attualmente vigente, sono state approvate con delibera della Giunta Nazionale del CONI – così come impone l'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto di tale ente (“La Giunta Nazionale [...] approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione

dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”) – che non ha ravvisato la necessità di interventi correttivi con riferimento al citato art. 30, comma 3. Ed allora, non essendo possibile neanche immaginare che la mancanza di rilievi su tale aspetto sia stata solo frutto di una svista, la verità è che quella disposizione è rimasta intatta di proposito, non dovendo certo essere resa compatibile con il contenuto di una previsione normativa di rango inferiore, e perciò essa è pienamente valida ed efficace.

Risolta l’antinomia nel senso della prevalenza della norma dello Statuto federale, il ricorso della SSC Napoli avrebbe dovuto essere dichiarato parzialmente inammissibile sul presupposto che la controversia riguardante la sanzione della perdita della gara non rientra tra le materie attribuite alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, potendo quest’ultimo esprimersi, tutt’al più, sulla penalizzazione di un punto in classifica.

Sebbene l’art. 53, comma 2, delle NOIF preveda, in modo automatico, l’applicazione di entrambe le sanzioni (“La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato [...] subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 [...] nonché la penalizzazione di un punto in classifica”), la loro differenziazione si rende necessaria proprio in ragione della disposizione statutaria che si riferisce espressamente soltanto alla perdita della gara perché altrimenti – se cioè si ritiene che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica sia accessoria rispetto all’altra – al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo il principio *accessorium sequitur principale*, sarebbe precluso ogni esame.

La mancata partecipazione della FIGC al procedimento svoltosi innanzi al predetto Collegio pone però un duplice ordine di problemi circa la rilevabilità della questione di inammissibilità: infatti, dapprima, occorre stabilire se l’accertamento della violazione della norma che esclude la possibilità di proporre ricorso *in subiecta materia* debba essere necessariamente richiesto dalla parte che vi abbia interesse e, poi, se questa improponibilità (meglio: inammissibilità) possa essere rilevata anche d’ufficio.

Con riguardo agli statuti delle singole federazioni – che, *si parva licet componere magnis*, costituiscono una sorta di carta costituzionale di ciascuna di esse – dovrebbe valere, proprio per questa loro funzione, una sorta di obbligo di conoscenza sulla falsariga del principio racchiuso nel brocardo *iura novit curia*, tanto più che si tratta di atti sui quali il CONI appone l’*imprimatur*, con la conseguenza dell’applicazione delle relative norme a prescindere dalla richiesta delle parti, così come avviene generalmente nell’esercizio della tipica attività riservata agli organi giudicanti (*narra mihi factum, dabo tibi ius*).

Nessun dubbio, infine, sulla rilevabilità d’ufficio della prospettata inammissibilità che, vertendo sulla (in)esistenza della *potestas iudicandi* dei giudici del CONI, non necessita, ovviamente, di un’opposita eccezione di parte.

L’individuazione dell’antinomia e il modo per superarla rendono paradossale l’esito di questa vicenda: il criterio gerarchico – lo stesso utilizzato dal Collegio di Garanzia dello Sport per censurare i provvedimenti impugnati (“Ebbene, la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti”: cfr. p. 11 della decisione) –, se considerato *in limine litis*, avrebbe potuto condurre ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso della SSC Napoli quanto meno nella parte volta a contestare l’irrogazione della sanzione della perdita della gara.

4. La decisione finale

La pronuncia di quella che, con una certa enfasi e con espressione giornalistica, viene definita la Cassazione dello Sport, anche a voler prescindere dalla questione dell’inammissibilità, non è esente da censure.

La motivazione della decisione *de qua*, nelle scarse righe che la compongono, è sostanzialmente incentrata sulla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 di cui viene offerta una lettura che desta qualche perplessità.

La detta circolare, con riguardo ai profili che qui vengono in rilievo, recita:

In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente:

- provvede, nei confronti dei contatti stretti, alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione, e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- per quanto riguarda l'attività agonistica di squadra professionistica, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l'isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il "gruppo squadra", l'esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell'RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all'accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell'ultimo tampone entro 4 ore e consentire l'accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del "gruppo squadra" devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020.

L'interpretazione fornita dai giudici del CONI è la seguente:

Come è dato osservare, la norma prevede una facoltà, concessa al Dipartimento di prevenzione, non un obbligo. Tale facoltà non è stata esercitata dal richiamato Dipartimento; anzi, quest'ultimo ha agito in modo del tutto opposto, esercitando la diversa prerogativa riconosciuta dalla legge. La quale, attraverso la Circolare richiamata, in specie al comma 6, prevede [...] Il Dipartimento di prevenzione ha applicato questa norma; avrebbe potuto in alternativa applicare il comma 7, ma non lo ha fatto.

Tralasciando l'approssimativa suddivisione in commi della più volte citata circolare (se proprio si vuole utilizzare questo criterio, i commi in totale sono sette e nel settimo rientrano entrambe le prescrizioni alle quali fa riferimento il Collegio perché la frase di apertura "In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente: [...]"), che si chiude con il segno di interpunzione dei due punti, è legata ad esse da due *bullet point*), a non persuadere è l'idea che le predette prescrizioni (cioè, per usare il metro del Collegio, quelle contenute nei commi 6 e 7) siano tra loro alternative, nel senso che il Dipartimento di Prevenzione, se non esercita la facoltà – prevista dal comma 7 – di far seguire alla quarantena dei contatti stretti l'esecuzione dei tamponi, applica la disciplina del comma 6. Una simile tesi, infatti, è confutabile con almeno tre argomenti:

a) le due disposizioni, per come sono strutturate, non appaiono affatto alternative in quanto quella racchiusa nel comma 7 attiene esclusivamente all'attività agonistica ("per quanto riguarda l'attività agonistica di squadra professionistica": questo l'*incipit*) e quindi l'una esclude l'altra;

b) la facoltà di disporre, dopo la quarantena dei contatti stretti, i *test* per la ricerca dell'RNA virale è solo una delle fasi in cui si articola la procedura specificamente prevista per l'attività agonistica ed il suo mancato esercizio non autorizza, per ciò stesso, a trattare quella fattispecie secondo le indicazioni di una norma che ha contenuto e destinatari diversi;

c) il Comitato Tecnico Scientifico – nel parere n. 88 del 12 giugno 2020, richiamato per ben due volte dalla circolare ministeriale, nel quale "valorizza la considerazione espressa nella nota ricevuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio mirante a rendere maggiormente agevole lo svolgimento delle attività sportive delle Società di calcio professionistiche della Serie A" – ha, di fatto, tollerato l'individuazione di altre misure precauzionali compatibili con la peculiarità dell'attività agonistica.

Insomma, il significato attribuito alla circolare non è proprio in sintonia con il tenore letterale di essa, soprattutto se esaminata alla luce del microsistema normativo (pareri, protocolli, ecc.) creato *ad hoc* per facilitare lo

svolgimento delle attività e delle competizioni sportive del calcio professionistico. Ed allora si può immaginare che una lettura più lineare delle norme poste a base della pronunzia del Collegio di Garanzia dello Sport avrebbe potuto sortire una conclusione differente.

5. Il valore e la forza persuasiva del precedente

La persistenza della pandemia con l'impazzire delle varianti non ha risparmiato altre gare del campionato di serie A (Torino-Sassuolo, Lazio-Torino e Inter-Sassuolo) che, difatti, non sono state disputate a causa dei contagi di alcuni calciatori.

Sulla gestione di questi ulteriori casi ha giocato un ruolo fondamentale, come autorevole precedente al quale uniformarsi, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di cui s'è detto poc'anzi.

Due (Torino-Sassuolo e Inter-Sassuolo) delle suddette gare sono state rinviate, con apposito comunicato della Lega Serie A, solo sulla base dei rispettivi provvedimenti delle autorità sanitarie territorialmente competenti. Inutile dire che se la Lega, contrariamente a quanto avvenuto per Juventus-Napoli, ha disposto il rinvio delle partite, non insistendo per farle disputare nelle date e negli orari prestabiliti, ciò è stato possibile grazie al suddetto precedente che, se non altro, rappresenta la bussola per orientare il comportamento di tutti gli attori coinvolti senza attendere i tempi della definizione dei giudizi sportivi che, pur con una scansione dei termini abbastanza concentrata, tuttavia non sono proprio celeri rispetto alle esigenze dei calendari, sempre più intasati, delle varie competizioni.

Sulla partita Lazio-Torino, invece, l'*iter* della giustizia sportiva si è compiuto in tutte le sue fasi e gradi. Il Giudice Sportivo, ovviamente, ha fatto buon uso del citato precedente del Collegio di Garanzia dello Sport e, di conseguenza, ha deliberato di “non applicare alla Soc. Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.

Lo schema della decisione è sostanzialmente identico a quello adottato nella pronunzia riguardante la partita non disputata tra la Juventus FC e la SSC Napoli. Sicché l'*incipit*, anche in questo caso, è costituito dalla precisa individuazione dell'oggetto della controversia (sussistenza dei motivi di forza maggiore ex art. 55 delle NOIF al fine di non applicare le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica) restandone fuori, perché estranea all'ordinamento sportivo, la valutazione sulla legittimità degli atti posti in essere dalle autorità sanitarie e sulla loro eventuale disapplicazione; la parte centrale è dedicata ad una puntuale analisi dei provvedimenti emessi dall'ASL di Torino; la conclusione è riservata alla verifica dell'esistenza della forza maggiore (*rectius*: del *factum principis*) di cui è stata fornita, ancora una volta, un'interpretazione oggettiva.

La differenza è che qui, in considerazione “della portata prescrittiva [...] chiara ed inequivocabile, che non lascia dunque margini di dubbio, degli atti dell'Azienda sanitaria”, sono stati ritenuti integrati gli estremi della “forza maggiore, così come descritta dalle norme federali”. Quegli atti, nei quali il Giudice Sportivo ha ravvisato “un vero *factum principis*”, hanno reso “oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva, pena il rischio di incorrere in sanzioni anche penali”.

La Corte Sportiva d'Appello, con una motivazione basata sulla sovranità dell'ordinamento statale e sulla insindacabilità degli atti amministrativi da parte degli organi della giustizia sportiva, ha confermato il suddetto provvedimento e, da ultimo, il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dalla S.S. Lazio.

In conclusione, sebbene vi siano evidenti ed oggettivi tratti di diversità tra questo caso e quello di Juventus-Napoli (le note ed i comunicati dell'autorità sanitaria torinese sono indiscutibili a differenza di quelli delle ASL napoletane che nella forma appaiono atti a formazione progressiva e nella sostanza mostrano pure una certa dose di ambiguità), il principio affermato dal più importante organo della giustizia sportiva, secondo cui i provvedimenti delle aziende sanitarie “sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi”, da una parte, costituisce l'elemento in grado di conferire coerenza all'intero sistema nella difficile fase dell'emergenza epidemiologica e, dall'altra, si pone come fattore di deflazione del contenzioso, il cui esito, naturalmente, sarebbe scontato.